



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 1

Natura, composizione, funzioni

1. La Consulta degli Studenti è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di tre qualora l'Istituto conti fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti.
3. La Consulta designa gli studenti in seno al C.A. e al C.d.A..
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al C.A. ed al C.d.A. con particolare riferimento all'offerta formativa e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

Art. 2

Procedure elettorali

1. Il Direttore, con proprio Decreto, indice, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta e dall'apertura del Seggio elettorale, le elezioni per il rinnovo della stessa.
Il Decreto dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere;
 - le date (una settimana scolastica), il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

Art. 3

Commissione Elettorale

1. Viene istituita con decreto del Direttore la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata Commissione), formata da tre componenti di cui due studenti scelti dall'Assemblea degli Studenti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, e un docente di prima o seconda fascia - con contratto a tempo indeterminato e in servizio nell'Istituzione - designato dal C.A.. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
2. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
3. La Commissione ha il compito di predisporre, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al



Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.

5. La Commissione si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.

6. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della Segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 4

Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti, purché abbiano compiuto 18 anni.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 5

Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni e possono essere presentate direttamente al protocollo dell'Istituzione o spedite con raccomandata a/r (in tal caso fa fede il timbro postale).
2. La Segreteria Didattica trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Il Presidente della Commissione elettorale convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e i relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

Art. 6

Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è segreto.
3. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, preferenze fino ad un numero massimo pari alla metà, arrotondando per eccesso, del numero dei componenti della consulta da eleggere.



4. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato opposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 7

Scrutinio e nomina degli eletti

1. Le votazioni sono valide se vi prendono parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro dieci giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 8

Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. Nel caso in cui un componente della Consulta:
 - non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.4 del presente Regolamento;
 - risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta (o vi partecipi per meno della metà della loro durata) per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione attestata da una certificazione presentata al Presidente e dal Presidente valutata;
 - rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;In tali casi si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sostituzione del componente mediante le procedure elettorali di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente Regolamento. Se tali casi intervengono nei sei mesi precedenti la scadenza naturale della Consulta in carica non si procede alla sostituzione del componente.
2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 9

Presidente e Vicepresidente

1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta



maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'O.d.g. e di coordinare le attività della Consulta.

3. Il Presidente può nominare tra i componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non sia stato nominato un Vicepresidente il Presidente può delegare un componente a presiedere i lavori della Consulta in caso di sua assenza.

Art. 10

Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di:

- due in seno al C.A.;
- uno in seno al C.d.A..

2. La Consulta, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto i due componenti nel Consiglio accademico con l'espressione di preferenza singola. A parità di voti prevale il candidato più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente. Qualora un componente studentesco del C.A. rassegni le dimissioni alla Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, si procederà a una nuova votazione entro il termine di 15 giorni. Il Presidente è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore le avvenute dimissioni e, ad elezione avvenuta, il nominativo del componente subentrante, che rimane in carica fino alla scadenza naturale della Consulta.

3. Per la designazione dello studente in seno al C.d.A. si procede secondo le modalità indicate al precedente comma. Qualora un componente studentesco del C.d.A. rassegni le dimissioni alla Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, si procederà a una nuova votazione entro il termine di 15 giorni. Il Presidente della Consulta è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Conservatorio le avvenute dimissioni e, ad elezione avvenuta, il nominativo del componente subentrante, che rimane in carica fino alla scadenza naturale della Consulta.

4. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'O.d.g., sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.

Art. 11

Commissioni



1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta può costituire commissioni, anche con componenti esterni alla Consulta, in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere nominandone un Coordinatore.
2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
3. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
4. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione cui è preposta.

Art. 12

Studenti Referenti di Scuola

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con gli studenti e una più efficace comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Scuola studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva Scuola di appartenenza.
2. Gli studenti, designati dalla Consulta, non possono essere più di due per ogni Scuola.
3. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti e non debbono aver subito sanzioni disciplinari in via definitiva.
4. Il mandato dura per tutto l'Anno Accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
5. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
6. Il Presidente della Consulta, quando ne ravvisi la necessità, convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

Art. 13

Convocazione e validità delle sedute della Consulta

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'O.d.g. ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttorio, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno 48 ore prima della data fissata.
3. Il Presidente inserisce nell'O.d.g. gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
4. Le sedute della Consulta sono valide in presenza del 50% dei componenti in carica.

Art. 14

Ordine della discussione e delle votazioni



1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. In caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il Verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I Verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

Art. 16

Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata, con almeno 15 giorni di anticipo e almeno una volta l'anno, dalla Consulta, che ne stabilisce l'O.d.g..
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'O.d.g., la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità, a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea e a considerare giustificate le assenze per la partecipazione all'Assemblea.
3. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante.
4. All'Assemblea degli Studenti possono partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.
5. La Consulta può ritenere opportuna la partecipazione del Direttore Artistico e/o del Presidente del Conservatorio all'Assemblea e in tal caso il Presidente della Consulta dovrà provvedere a comunicare per tempo l'invito e a segnalarlo nella convocazione.



Art. 17

Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal C.d.A. con delibera n. 79 del 24/02/2014 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Conservatorio, sentito il Consiglio Accademico, adottato dal Presidente con decreto del 26/03/2014, è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Istituzione nel suo sito web ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al comma precedente.